



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Istruzione e  
Formazione**

**SETTORE PROGRAMMAZIONE IN  
MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO,  
TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA,  
TERRITORIALE E INDIVIDUALE.**

## **Nota esplicativa sull'attivazione di tirocini non curriculari presso soggetti ospitanti pubblici e in particolare presso Piccoli Comuni**

Nel quadro normativo sui tirocini non curriculari in Toscana, costituito dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), si rende necessario chiarire la possibilità di attivare tirocini presso i soggetti ospitanti pubblici, e in particolare presso Piccoli Comuni, con un numero di dipendenti inferiore a 5.

L'art. 86 nonies del Regolamento n. 47/R/2003, rubricato “*Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti*”, stabilisce al comma 2 che ai soggetti ospitanti pubblici sia consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente e a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

Tale arrotondamento all'unità superiore opera per eccesso e consente quindi ai soggetti ospitanti pubblici l'attivazione di un tirocinio anche nel caso in cui il numero del personale dipendente a tempo indeterminato sia inferiore a 5.

Il Dirigente Responsabile  
Paolo Baldi